



Dott. Gaetano Petrelli
NOTAIO

Corso Cobianchi, 62 - Verbania (VB)

Tel. 0323/516881 - Fax 0323/581832

E-mail: gpetrelli@notariato.it

Sito internet: <http://www.gaetanopetrelli.it>

C.F.: PTR GTN 62D25 F848T

Edizione di banche dati giuridiche. Limiti di applicabilità della normativa in tema di editoria elettronica e di prodotti editoriali periodici

1) - Le questioni.

Una società svolge attività di edizione di banche dati giuridiche su supporto informatico (un Repertorio di dottrina, giurisprudenza e prassi amministrativa, ed una Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza).

Il Repertorio è inviato per posta, cartacea (su CD Rom), mentre la Rassegna è inviata per posta elettronica. Entrambi i prodotti sono inviati unicamente a coloro che li abbiano espressamente richiesti.

Il Repertorio è offerto in abbonamento, a differenza della Rassegna; con riferimento ad entrambi i prodotti, peraltro, la società non programma né garantisce in alcun modo una periodicità con cadenze temporali prefissate (settimanali, mensili, trimestrali, semestrali, annuali), non offre alla propria clientela un prodotto editoriale connotato da periodicità, e non assume alcun impegno a diffondere future versioni delle banche dati, né di farlo con una data periodicità.

Si pone il problema di verificare quali adempimenti debbano essere assolti in relazione alla suddetta attività editoriale: in particolare, occorre verificare se gli obblighi di registrazione presso la cancelleria del tribunale, di iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione, e gli altri obblighi connessi trovino applicazione in relazione alle banche dati giuridiche sopra descritte.

2) - Assenza nelle banche dati del requisito della "periodicità regolare".

Sia il Repertorio che la Rassegna suindicati sono qualificabili come "**banche di dati**", rientranti nella definizione fornita dall'art. 2, n. 9, della legge 22 aprile 1941, n. 633: si tratta infatti di "raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente

o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo¹.

Ai fini della soluzione della questione in esame, occorre verificare se le banche dati in generale, e quelle in esame in particolare, possano essere considerate “*prodotti editoriali periodici*”. Ciò in quanto la stampa periodica è assoggettata a regole diverse e più stringenti rispetto a quella non periodica.

In primo luogo, l’art. 2, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (legge sulla stampa), impone ai soli giornali e “periodici di qualsiasi altro genere” l’indicazione delle informazioni ivi indicate (luogo e della data della pubblicazione; nome e del domicilio dello stampatore; nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile), in parallelo con la previsione dell’art. 3, che prevede la necessità di un direttore responsabile solo per i giornali e altri periodici. Parimenti, solo i giornali ed altri periodici richiedono la preventiva registrazione presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi (art. 5).

L’art. 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, prevede l’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.) delle imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste (ivi compresa l’editoria elettronica e digitale).

L’art. 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, distingue chiaramente tra “prodotto editoriale” in senso ampio (comma 1, e comma 3, primo periodo²) e prodotto editoriale “diffuso al pubblico con *periodicità regolare*” (comma 3, secondo periodo³), intendendo chiaramente riservare solo a quest’ultimo l’obbligo di iscrizione nel registro della stampa (con norma che, in quanto rinvia al disposto dell’art. 5 della legge sulla stampa, sanzionato penalmente, deve essere interpretata restrittivamente). Come ulteriormente dimostra l’aggettivo “*regolare*”, che non compare neanche nella legge sulla stampa, è configurabile una categoria di “*periodici telematici*”, *diffusi con tempistica irregolare*, che la legge non ha ritenuto di equiparare ai periodici cartacei ai fini della suddetta iscrizione. Il tutto salve le esenzioni previste, per *alcune testate periodiche di minori dimensioni o che non accedano alle provvidenze per l’editoria*, realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero *on line*, delle esenzioni previste dall’art. 3-bis del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, *infra* citato.

Quanto alla *ratio* del differente trattamento fra prodotti editoriali periodici e non periodici, la stessa è probabilmente ravvisabile nella maggiore “pericolosità” del periodico – in caso di mancata trasparenza e registrazione – alla luce delle norme

¹ Sulla qualificazione della fattispecie analoga delle “Rassegne stampa” online come banche dati, cfr. DI FRANCO, *Rassegne stampa on line: problemi e prospettive*, in *Contratto e impresa*, 2002, p. 1206.

² Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 62/2001, “Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici”.

Ai sensi del successivo comma 3, primo periodo, “Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47”.

³ A norma dell’art. 1, comma 3, secondo periodo, della legge n. 62/2001, “Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948”.

inderogabili che disciplinano l'esercizio della libertà di stampa, pur con la parziale perdurante differenziazione di trattamento, all'interno dei periodici, fra quelli cartacei e quelli *online* ⁴. Pericolosità potenziale, che si comprende meglio se si ha riguardo al concetto di "stampa", sottostante alla legge n. 47/1948 ed ai provvedimenti successivi, la cui "finalità si concretizza nella raccolta, nel commento e nell'analisi critica di *notizie legate all'attualità* (cronaca, economia, costume, politica) e *dirette al pubblico*, perchè ne abbia conoscenza e ne assuma consapevolezza nella libera formazione della propria opinione" ⁵: da cui l'esigenza di trasparenza al fine di poter verificare la *genuinità delle fonti di informazione*, e, secondariamente, di poter *prevenire casi di abnorme concentrazione di potere editoriale*. Esigenza che si pone evidentemente in relazione alla stampa periodica, ma *non invece riguardo a pubblicazioni caratterizzate da unicità o episodicità*, o che comunque *non siano programmate in relazione a "periodi" o archi di tempo inseriti in una successione cronologica*.

Alla luce di quanto sopra, può ritenersi che le banche dati giuridiche, in possesso delle caratteristiche elencate all'inizio del presente parere, non possano qualificarsi come riviste, o giornali, aventi **periodicità regolare**, agli effetti dell'art. 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 marzo 2001, n. 62 (e quindi ai fini dell'iscrizione nel registro della stampa e della nomina di un direttore responsabile, in adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge n. 47 del 1948). Il **concetto normativo di "periodicità"** deve essere qui inteso **in senso giuridico e non meramente "fattuale"**: ciò che rileva, in altri termini, non è la circostanza che la società realizzi "di fatto" prodotti editoriali con una certa regolarità temporale, quanto piuttosto che la società editrice offra o meno (eventualmente "in abbonamento") alla propria clientela – eventualmente impegnandosi in tal senso – **un "prodotto editoriale periodico"**. E ciò non avviene nel caso in esame. A titolo esemplificativo, è periodico la rivista trimestrale, o semestrale, o annuale, mentre non sono periodici i libri, o gli e-books, che non sono istituzionalmente programmati per essere pubblicati a date prestabilite, anche se eventualmente vengano resi disponibili con cadenze temporali ricorrenti (annuali, semestrali, ecc.), anche in aggiornamento di precedenti edizioni ⁶.

Con riferimento alla fattispecie in oggetto, in particolare:

1) - **la società non programma né garantisce in alcun modo una periodicità con cadenze temporali prefissate** (settimanali, mensili, trimestrali, semestrali, annuali), **non offre alla propria clientela un "prodotto editoriale periodico"**, e **non assume alcun impegno**

⁴ La giurisprudenza della Cassazione esclude l'applicabilità dell'art. 57 c.p. (responsabilità del direttore di periodico) ai periodici online (Cass. pen. 5 novembre 2013, n. 10594, in Cass. pen., 2015, p. 1202; Cass. 28 ottobre 2011 n. 44126, in Foro it., 2012, II, c. 1; Cass. 16 luglio 2010 n. 35511, in Giur. it., 2011, p. 1378); e lo stesso sembra valere per la responsabilità civile ex art. 13 della legge n. 47/1948.

D'altra parte, tuttavia, gli artt. 57 e 57-bis c.p. si applicano, a norma dell'art. 58 c.p., "anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e periodica".

⁵ Cass. pen., S.U., 29 gennaio 2015, n. 31022, in Dir. penale e processo, 2016, p. 201 ss., n. 20.

⁶ A titolo esemplificativo, le case editrici "di fatto" pubblicano generalmente, con cadenze annuali o semestrali, aggiornamenti dei codici (civile, penale, procedura civile o penale, ecc.), ma ciò non fa di tali codici dei "periodici", in assenza di una pubblicazione "programmata" di tale prodotto editoriale a cadenze fisse predeterminate. Lo stesso dicasi per alcuni libri contenenti commentari a normative fiscali (Iva, imposte sui redditi), generalmente editi con frequenza annuale ma certamente privi dell'attributo della "periodicità", inteso nel senso tecnico descritto nel testo.

a diffondere le banche dati future, né a farlo con una data periodicità. Con particolare riguardo alle Rassegne in oggetto, non esiste un servizio in abbonamento a cui i clienti possano accedere e che possa far affermare la relativa periodicità sul piano normativo;

2) - la società si riserva di interrompere in ogni momento la distribuzione delle banche dati (senza assicurare né menzionare la pubblicazione di un successivo “numero” della banca dati), ed effettua detta distribuzione – con particolar riferimento alle Rassegne in esame – senza nel contempo vincolarsi a rispettare per il futuro un calendario predefinito;

3) - le banche dati non hanno in quanto tali una “data” determinata di pubblicazione, ma sono semmai “aggiornate” ad una certa data. Esse semmai ricomprendono nel loro interno contenuti riferiti ad un determinato periodo di tempo, che è tuttavia cosa ben diversa dalla periodicità della relativa diffusione: per dirla in altri termini, l'elemento temporale non riguarda nel caso in esame il “prodotto”, bensì il “dato” a cui si riferisce il prodotto (novità normative, dottrinali o giurisprudenziali riferite ad un dato periodo di tempo).

A quest'ultimo riguardo, va anche ricordato che anche se in dottrina le banche dati sono state equiparate ai prodotti editoriali (Cimino, Zeno Zencovich), tuttavia è stato precisato che il concetto stesso di banca dati sfugge ad un rigido inquadramento in termini di periodicità: “la banca dati non viene fruita per segmenti cronologici (il quotidiano con una certa data, il programma andato in onda un certo giorno) ma nella sua intierezza, ricercando al suo interno quel che interessa. Non vi è una banca dati con una certa data, ma una banca dati aggiornata ad una certa data, oppure aggiornata minuto per minuto, secondo per secondo”⁷;

4) - il contenuto della banca dati (sia pur aggiornato ad una certa data, ad esempio al 31 dicembre di un dato anno) costituisce potenzialmente oggetto di modifiche da parte dell'autore, successivamente alla data di riferimento dell'aggiornamento, a seguito di un monitoraggio costante e continuativo dei nuovi elementi sopravvenuti (ad esempio, al fine di recepire o adottare nuove interpretazioni dei dati normativi preesistenti), cosicché diversi utenti, che abbiano ordinato il prodotto in tempi differenti, potrebbero venire in possesso di diverse versioni della medesima banca dati (pur avente il medesimo aggiornamento quanto ai dati di riferimento); il che confligge apertamente con il concetto di periodicità “regolare”, che invece presuppone la cristallizzazione del contenuto del prodotto editoriale periodico.

Pertanto, se si esclude la ricorrenza – per le banche dati – del requisito della periodicità non trovano applicazione:

A) - l'obbligo di iscrizione nel registro della stampa (art. 5 della legge n. 47/1948);

B) - l'obbligo di indicare in ogni periodico i dati indicati all'art. 2, comma 2, e sanzionati dall'art. 16, comma 1, della legge n. 47/1948;

C) - l'obbligo di nominare un direttore responsabile (ex art. 3 della legge n. 47/1948), iscritto nell'apposito elenco speciale di cui all'art. 28 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;

D) - l'obbligo di iscrizione nel R.O.C., di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, all'art. 16 della legge n. 62/2001, ed alla delibera

⁷ ZENO ZENCOVICH, *Prodotti editoriali elettronici*, in *Dir. informazione e informatica*, 2001, p. 163.

Anche le Rassegne di novità normative si prestano ad essere consultate nella loro intierezza, ricercando al loro interno ciò che interessa.

AGCom n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 (si veda al riguardo quanto meglio *infra* precisato al paragrafo 5).

3) - Presenza o meno del requisito della “pubblicazione” o “diffusione al pubblico” nelle banche dati trasmesse per posta ordinaria o elettronica.

Potrebbe ritenersi che le banche dati in oggetto non costituiscano “pubblicazione” agli effetti della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (legge sulla stampa): le stesse, infatti, sono prodotte esclusivamente su supporto informatico, che non è reso accessibile online ad un pubblico indeterminato, ma è inviato individualmente per posta, cartacea (su CD Rom) o elettronica unicamente a chi lo richianda espressamente.

A tal proposito, la rubrica dell’art. 3-bis del D.L. n. 63/2012 si riferisce ai soli “periodici Web”, e tale non è una banca dati trasmessa per posta elettronica ai soli richiedenti (e non resa disponibile al pubblico sul Web). Dottrina e giurisprudenza ritengono poi che i riferimenti allo “stampatore”, contenuti nell’art. 5 della legge sulla stampa, vadano riferiti al “provider”, per le pubblicazioni sul Web: ma anche questo elemento difetta nel caso di specie, mancando una pubblicazione su internet.

Appare significativo, a questo riguardo, che l’art. 2, comma 1, della legge n. 47/1948 fa riferimento tout court allo stampatore (o provider, come comunemente si ritiene per le pubblicazioni elettroniche⁸), mentre fa riferimento all’editore solo “se esiste”: dal che dovrebbe desumersi che agli effetti in oggetto un provider deve sempre esistere, e che quindi in assenza di un provider e di una diffusione sul Web non dovrebbe potersi parlare di “pubblicazione” né di prodotto editoriale⁹.

Questa interpretazione sembra confermata anche dalla giurisprudenza di merito, la quale ha affermato che solo “l’introduzione di informazioni su Internet ha natura di pubblicazione” ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 633 del 1941, con tutte le implicazioni giuridiche che ne conseguono sia sul piano civilistico che penalistico¹⁰: a contrario, l’informazione che sia solamente veicolata per posta ordinaria o elettronica ai richiedenti – e non introdotta in internet – non può probabilmente definirsi pubblicazione.

A sua volta, la **Corte di Cassazione, a sezioni unite**, ha **espressamente escluso** che la legge sulla stampa trovi applicazione alla **newsletter**, “che è un messaggio scritto o per immagini, diffuso periodicamente per posta elettronica”¹¹.

Si aggiunga un dato ulteriore. Si è visto che per le Sezioni unite della Suprema Corte si qualifica come “stampa”, agli effetti della legislazione in esame, il fenomeno la

⁸ Le Sezioni Unite della Cassazione hanno espressamente parlato di “hosting provider, che funge da stampatore”, agli effetti della legge sulla stampa (Cass. pen., S.U., 29 gennaio 2015, n. 31022, in *Dir. penale e processo*, 2016, p. 201 ss.).

⁹ Si potrebbe affermare però che le banche dati in oggetto, per espressa previsione esentativa dell’art. 1, comma 2, della legge n. 62/2001 “non costituiscono prodotto editoriale” in quanto – tenuto conto del relativo contenuto tecnico-giuridico e della platea dei destinatari (professionisti in area giuridica) – si tratta di “prodotti destinati esclusivamente all’informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico”.

¹⁰ Trib. Cuneo 23 giugno 1997, in *Giur. piemontese*, 1997, p. 493.

¹¹ Cass. pen., S.U., 29 gennaio 2015, n. 31022, in *Dir. penale e processo*, 2016, p. 201. Nel medesimo senso, v. in precedenza Cass. pen. 5 novembre 2013, n. 10594, in *Cass. pen.*, 2015, p. 1202; Cass. 11 dicembre 2008, n. 10535, in *Foro it.*, 2010, II, c. 95.

cui “finalità si concretizza nella raccolta, nel commento e nell’analisi critica di notizie legate all’attualità (cronaca, economia, costume, politica) e dirette al pubblico, perchè ne abbia conoscenza e ne assuma consapevolezza nella libera formazione della propria opinione”¹². In questo senso, è difficile riconoscere la qualifica di “stampa” a banche dati giuridiche come i “repertori” di dottrina e giurisprudenza, o come le “rassegne” di legislazione e giurisprudenza, in relazione ai quali mancono proprio le “notizie legate all’attualità” idonee a formare l’opinione pubblica: si ha, al contrario, un’esposizione di “dati”, che nelle rassegne possono essere metodicamente disposti e sistematicamente collegati, ma che certamente non hanno alcuna delle caratteristiche e delle finalità proprie, invece, di giornali, riviste e periodici.

In conclusione, esistono numerosi argomenti per sostenere che con riferimento alle banche dati trasmesse per posta ai soli clienti non vi sia alcuna “pubblicazione” o “diffusione di informazioni al pubblico”, né alcun “prodotto editoriale” in senso tecnico¹³.

4) - La soglia di ricavi ex art. 3-bis del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, convertito in legge 16 luglio 2012, n. 103.

Ammesso e non concesso che sia possibile ravvisare i requisiti della “periodicità regolare” e della “pubblicazione” nell’attività di edizione delle banche dati giuridiche di cui trattasi, troverebbe applicazione la previsione dell’art. 3-bis del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, che esonera dagli obblighi di iscrizione nel registro della stampa (nonché di iscrizione nel R.O.C.) “le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line”, che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro.

Va innanzitutto verificato quale sia la corretta interpretazione dell’art. 3-bis, comma 1, del D.L. n. 63/2012. La disposizione recita, testualmente: “Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall’articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall’articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni”. Si tratta di comprendere se i “ricavi annui da attività editoriale” siano riferiti agli “editori”, ovvero alle singole “testate periodiche”: nel secondo caso, sarebbe sufficiente che i ricavi relativi alla singola testata (e non i ricavi complessivi dell’editore) non eccedano la soglia prevista.

Da un punto di vista lessicale, l’utilizzo del pronome relativo “che” prima del verbo “conseguano” sembra deporre proprio in quest’ultimo senso, tenendo conto del

¹² Cass. pen., S.U., 29 gennaio 2015, n. 31022, in *Dir. penale e processo*, 2016, p. 201 ss., n. 20.

¹³ Ai fini di una *valutazione prudenziale* della fattispecie, potrebbe comunque valorizzarsi l’ampia previsione contenuta sia nell’art. 1, comma 1, della legge n. 62/2001, che richiede – ai fini della configurazione di un “**prodotto editoriale**” – della destinazione “alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico” con ogni mezzo, anche elettronico; sia nell’art. 3-bis del D.L. n. 63/2012, ove si parla di “testate periodiche” realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line”.

precedente utilizzo del pronome relativo "cui" riferito agli editori. Si consideri, d'altra parte, che il requisito della realizzazione unicamente su supporto informatico, e della diffusione unicamente per via telematica ovvero on line, è riferito alle testate e non agli editori: opinare in senso contrario a quanto qui sostenuto comporterebbe la necessità di sottoporre a registrazione anche testate periodiche online prive di ricavi o con ricavi irrilevanti, edite da imprese che realizzano i loro ricavi, o la maggior parte di essi, con pubblicazioni cartacee, con un risultato evidentemente incompatibile con la ratio della disciplina in esame, che è quella di esentare dalla registrazione e dagli adempimenti connessi i piccoli periodici online.

L'interpretazione qui sostenuta – riferibilità della soglia di ricavi alla testata e non all'editore – è stata, del resto, espressamente accolta dalle Sezioni unite della Suprema Corte (la quale ha parlato testualmente di "periodici di piccole dimensioni (ricavi annui non superiori a 100.000 Euro)")¹⁴, e non di "editori di piccole dimensioni"; e risulta finanche dalla rubrica dell'art. 3-bis, intitolata "Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni", ove pure il requisito dimensionale è riferito ai periodici e non agli editori.

La conclusione è poi ulteriormente confermata dalla ratio delle registrazioni di cui trattasi. Si afferma comunemente che l'iscrizione da effettuarsi nei registri di cancelleria presso i tribunali serve a *individuare le responsabilità* (civili, penali, amministrative) *collegate alle pubblicazioni* anche telematiche. Non sembra però avere senso uno strumento finalizzato all'individuazione delle responsabilità collegate alle pubblicazioni elettroniche, telematiche od online, che in concreto operi solo per le piccole testate editoriali (come se l'importo dei ricavi potesse essere una scriminante in relazione alla responsabilità per le pubblicazioni elettroniche). Una chiave di lettura maggiormente corretta viene invece offerta da quelle sentenze che subordinano all'adempimento degli obblighi di registrazione ed analoghi, previsti dalle leggi sull'editoria, le garanzie costituzionali a tutela della libertà di stampa. Si è chiarito, infatti, che "il legislatore ha istituito un sistema di aiuti pubblici all'editoria (per favorirne l'indipendenza), con la contropartita di un sistema di pubblicità, o trasparenza, degli assetti proprietari ed imprenditoriali, che «serve primariamente a consentire il controllo dell'opinione pubblica sulla genuinità delle fonti di informazione, e, secondariamente, a prevenire casi di abnorme concentrazione di potere editoriale»; in conseguenza l'inosservanza degli obblighi connessi al sistema di trasparenza (obblighi di denuncia, di registrazione etc.) è sanzionata dalla legge a prescindere dagli effetti che ne siano derivati"¹⁵, e si accompagna al mancato apprestamento delle tutele a garanzia della libertà di stampa¹⁶. In quest'ottica, le singole testate periodiche di minori dimensioni sono escluse dalle suddette tutele, non essendo assoggettabili alle formalità ed adempimenti più volte menzionati. Nella *valutazione tipica* effettuata dal legislatore, tenuto conto della

¹⁴ Cass. pen., S.U., 29 gennaio 2015, n. 31022, in *Dir. penale e processo*, 2016, p. 211, n. 21.

¹⁵ Cons. Stato, sez. III, 22 aprile 2013, n. 2241, in *Giurisdiz. amm.*, 2012, p. 1066.

¹⁶ "La stampa è sottoposta a regole e obblighi (indicazioni obbligatorie, direttore responsabile e registrazione) e tali requisiti, in quanto finalizzati a identificare preventivamente i responsabili e pertanto a tutelare la collettività, sono imprescindibili per ottenere l'applicazione delle garanzie in tema di sequestro, solo in presenza di tali presupposti si possono applicare al prodotto editoriale pubblicato su supporto informatico le stesse garanzie previste per la stampa cartacea, tra cui la non sequestrabilità" (Trib. Milano, 21 giugno 2010, in *Guida al dir.*, 2010, fasc. 44, p. 24).

sempre più capillare diffusione dell'informazione in *internet*, le testate on line cui siano associabili ricavi annui inferiori a 100.000 euro non sono evidentemente "pericolose" nell'ottica delle possibili concentrazioni abnormi di potere editoriale, e dell'inquinamento delle fonti di informazione (rischi, questi ultimi, che per inciso si pongono per la testata in sé, e non riguardo all'editore); o, quanto meno, i relativi rischi sono ritenuti tollerabili se bilanciati con la libertà di espressione in rete. Come del resto avviene in relazione ad altre forme di manifestazione del pensiero su internet (*blog, mailing list, newsletter, forum, ecc.*), che proprio per la loro sostanziale "irrilevanza" – nell'ottica della tutela della libertà di stampa – non godono, per ormai pacifico indirizzo giurisprudenziale, delle richiamate garanzie (e non sottostanno ai corrispondenti obblighi di registrazione e simili), anche quando a realizzarli siano, ipoteticamente, editori di grandi dimensioni.

In conclusione, in relazione alle *banche dati giuridiche* in oggetto sarebbe comunque sufficiente – al fine di escludere gli adempimenti previsti dalla legge sulla stampa ed in relazione al R.O.C. – che in riferimento a ciascuna singola testata (Repertorio, o Rassegna) non sia superata la soglia di ricavi pari ad euro 100.000 annui. Anche se, come già detto nei precedenti paragrafi, l'assenza del requisito della "periodicità regolare" e di una pubblicazione sul *Web* è comunque sufficiente ad escludere in radice, a prescindere da qualsiasi soglia di ricavi annui, l'obbligatorietà dei suddetti adempimenti.

5) – Insussistenza di obblighi di iscrizione al R.O.C.

Secondo l'interpretazione prevalente, anche nel caso di superamento, per ogni singola testata, della soglia di ricavi di euro 100.000 annui non trovano in alcun caso applicazione – come comunemente riconosciuto in dottrina e giurisprudenza – gli obblighi relativi all'iscrizione nel R.O.C. (Registro degli operatori di comunicazione), quando l'impresa editrice non richiede né intende richiedere le provvidenze per l'editoria¹⁷.

In questo senso dispone(va) espressamente l'art. 7, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70: "La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62".

E', peraltro, probabile che l'art. 3-bis del d.l. n. 63/2012 abbia tacitamente abrogato l'art. 7, comma 3, del d. lgs. n. 70/2003, poiché – per l'ipotesi di ricavi annui relativi ad una testata editoriale elettronica pari o superiori ad euro 100.000 – fa espresso riferimento all'applicazione dell'art. 16 della legge n. 62/2001, e della delibera AGCom n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, utilizzando – al fine di escludere gli adempimenti di cui trattasi – la congiuntiva "e" rispetto all'ulteriore e diverso presupposto della richiesta di provvidenze per l'editoria (il che si trasforma in un'alternativa nel momento in cui si tratta di verificare, in positivo, l'applicabilità degli obblighi): "Le testate periodiche ... i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti ... dall'articolo 16

¹⁷ Cfr. in giurisprudenza Cass. pen. 10 maggio 2012, n. 23230, in *Dir. informazione e informatica*, 2012, p. 1118.

della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni”.

In questo senso sembra anche l'interpretazione dell'AGCcom, la quale ha precisato che:

“Per quanto concerne l'attività di editoria elettronica, si evidenzia che, alla luce di quanto disposto dall'art. 3-bis, comma 1, del d.lgs. 63/2012 come convertito dalla sopra indicata legge n. 103/2012, sono obbligati all'iscrizione al Registro esclusivamente le imprese che editano testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse per via telematica che:

1. **conseguano ricavi annui da attività editoriale superiori o pari a 100.000 euro**(ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità, sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati) **ovvero**
2. **abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche”**¹⁸.

Ne consegue che il mero superamento della soglia di ricavi di euro 100.000 annui (per singola testata periodica) – a prescindere dalla richiesta di provvidenze per l'editoria – sarebbe in sé sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nel R.O.C.

Non bisogna, però, giungere alla conclusione (affrettata) che le banche dati giuridiche, di cui qui si tratta, siano soggette ad iscrizione nel R.O.C. Occorre, a tal fine, coordinare la conclusione appena raggiunta con l'ulteriore acquisizione, che ha consentito di escludere dal novero dei “prodotti editoriali periodici” le banche dati giuridiche in esame.

La previsione dell'art. 3-bis del D.L. n. 63/2012 ha infatti risolto un ulteriore problema interpretativo in relazione all'editoria elettronica: la norma si riferisce esclusivamente alle “testate periodiche”, con la conseguenza che **l'obbligo di iscrizione al R.O.C. non sussiste per le testate non periodiche** (in questo senso appare anche l'interpretazione dell'AGCcom, sopra citata). E' stato così superato il dettato (poco chiaro), dell'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, che sembrava far riferimento, in modo disgiunto, alle “imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste”, ed alle “imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale”, senza menzionare in relazione a quest'ultima il requisito della periodicità. La nuova previsione dell'art. 3-bis del D.L. n. 63/2012 opera, in altri termini, quale interpretazione autentica della legge n. 249/1997, e circoscrive chiaramente alle sole imprese editrici di periodici elettronici l'obbligo di iscrizione al R.O.C.

Escluso, come si è fatto nel presente parere, che le banche dati in esame siano connotate dall'attributo della periodicità, ne consegue che le medesime **banche dati** – che **non sono prodotti editoriali periodici** – **non sono assoggettate in nessun caso (neanche in caso di superamento della soglia di ricavi di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 63/2012) all'obbligo di iscrizione nel R.O.C.**

¹⁸ <http://www.agcom.it/soggetti-tenuti-all-iscrizione-e-obblighi-di-comunicazione>.

6) - Conclusioni. Adempimenti previsti dall'art. 2, comma 1, della legge sulla stampa.

In definitiva, possono trovare applicazione anche alle banche dati in esame, quali prodotti editoriali non periodici – e purché si ritenga realizzata la condizione dell'esistenza di una “pubblicazione”, nel senso già chiarito – i soli obblighi previsti dall'art. 2, comma 1, e sanzionati dall'art. 16, comma 2, della legge n. 47/1948.

Si tratta, più precisamente, degli obblighi:

- a) - di indicare il luogo e l'anno della pubblicazione;
- b) - di indicare il nome ed il domicilio dell'editore¹⁹.

Gaetano Petrelli

¹⁹ Non trova invece applicazione alle banche dati in esame l'obbligo di indicare il nome e il domicilio dello stampatore – rectius, nome e domicilio del provider, trattandosi di pubblicazione su internet – poiché non esiste alcun provider né per il Repertorio (su CD Rom, spedito per posta ordinaria), né per la Rassegna (spedita per posta elettronica, e non pubblicata su internet).